

Deliberazione 21 Giugno 1931

"Sono sottoposte alle prescrizioni del presente Regolamento tutte le costruzioni, ristrutturazioni e restauri importanti che si fanno nel territorio Comunale"

Prima del Capitolo "Opere esteriori ai fabbricati" viene aggiunto l'altro "Norme di costruzione" formato come appresso:

"Per quanto riguarda le norme di costruzione, nei riguardi delle prevenzioni antisismiche, si chiama l'osservanza del Decreto Reale 3 Aprile 1930 N. 682, e ciò per quanto non sia in contrasto con le condizioni fissate dal presente Regolamento Edilizio: - In particolare si prescrive poi l'osservanza di quanto segue: =

Art. 16 bis

- a) E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, su terreni di non buona consistenza o di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scaglionare;
- b) le fondazioni, quando e' possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e scandata del Cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riparto recente e comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale.

c) Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nella muratura di pietrauo e' da vietare l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati.

Quando il pietrauo non presenti piani di posa regolari deve prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due file o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a centimetri 12 estesi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m 1,50

I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente, mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale piu' debole di cui sono costituiti.

d) nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano

Deliberaz. 21 Giugno 1931-

munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

e) le travi in ferro dei solai a voltaia o tavelloni devono essere rese solidali con i muri per almeno due terzi dello spessore di muri stessi; nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni m. 2.50 rese solidali fra loro in corrispondenza dei muri di appoggio;

f) in tutti i fabbricati a più piani dovranno eseguirsi ad ogni piano sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti cordoli di cemento armato, nelle costruzioni in mattoni a cortina di vista e di spessore di due sole teste, il cordolo di cemento ferro restando l'obbligo di solidarietà delle travi con i muri di cui alla lettera e);

g) i lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifici solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché a distanza del lavoro vengano adottati i provvedimenti d'uso comune per difendere <sup>le murature</sup> dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Dopo l'art. 26 viene aggiunto il seguente articolo 30 bis. Il Podestà può interdirlo ai proprietari di fabbricati e terre vicine contigue alle strade e piazze pubbliche, la costruzione di muretti di cinta e emette nel tratto fronteggiante la loro proprietà (misura, livello, forma e materiale da usare), per tali costruzioni, lamente dal comune, e le spese delle opere, prese esecutive da S. E. il Prefetto, udito l'interessato, saranno rimesse all'erario fiscale determinati dalla legge sulle riscossioni delle imposte dirette.



Il Podestà  
*[Signature]*

Il Segretario  
*[Signature]*